



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il 04/06/2020 al nr. 170
 Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 04/06/2020 nr. Prot. 2323

ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57/QUARTER, COMMA 1, DEL D.L. N. 24/2019, DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 82 DEL TUEELL. DECORRENZA 01.06.2020.

Nr. Progr. **28**

Data **25/05/2020**

Seduta NR. **8**

L'anno **DUEMILAVENTI** questo giorno **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **22:30**, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza tramite l'applicazione informatica.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARCANGELI LUCIANO	SINDACO	S
MAGGIORE GIOVANNI	ASSESSORE	S
SARTORI ANDREA	ASSESSORE	S
Totale Presenti: 3		Totale Assenti: 0
Totale Presenti Colleg. 0		

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. TINTI PAOLO (in videoconferenza).

In qualità di SINDACO, il Sig. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta, riunita in videoconferenza, a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57/QUARTER, COMMA 1, DEL D.L. N. 24/2019, DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 82 DEL TUEELL. DECORRENZA 01.06.2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- l'art. 82 del TUEELL prevede la corresponsione a favore del sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);
- in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il D.M. n. 119/2000 che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, suddivisi in dieci classi, mediante articolazione in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti ed in particolare l'art. 4 del citato D.M. n. 119/2000 dispone:
 - ai commi 1 e 2 che *“al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco”*;
 - ai commi 6 e 7 che *“agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco”*;
- l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 ha disposto *“per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...)”*. Le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno chiarito, con deliberazione n. 1/2012, che *“in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006”*;
- la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG ha affermato, sulla base della normativa sopravvenuta informata ad una logica di costante riduzione dei costi della rappresentanza politica, il carattere strutturale e non meramente transitorio o eccezionale della riduzione prevista dal sopra citato art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005;
- l'art. 1, comma 56, della Legge n. 56 del 07-04-2014 che, nel disporre modifiche al numero dei consiglieri comunali ed al numero massimo degli assessori (comma 135), ha contestualmente fissato, in relazione ai relativi oneri, un principio di invarianza della spesa pubblica (comma 136);
- la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, è intervenuta in merito ai dubbi interpretativi riguardanti il

principio di invarianza di spesa di cui al sopra richiamato art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, precisando che le indennità di funzione del sindaco e degli amministratori è da ritenersi sottratta alla disposizione de quo e che, le stesse, spettano nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione strutturale di cui all'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005;

ATTESO che, su tale quadro normativo, è intervenuto da ultimo l'art. 57-quater, del D.L. n. 124/2019 (convertito con modificazioni nella Legge n. 157 del 19-12-2019) il quale dispone:

- al comma 1 che *“dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»”*.
- al comma 2 che *“a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;

RILEVATA l'applicabilità di tale norma al Comune di Macerata Feltria, essendo la popolazione residente al 31-12-2019 di n. 1.984 abitanti;

DATO ATTO che sulla materia interpretativa dell'art. 57-quater, commi 1 e 2, del D.L. n. 124/2019 è intervenuta la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, che con la deliberazione LOMBARDIA/67/2020/PAR ha precisato, fra le questioni maggiormente controverse delle disposizioni, quanto segue:

- l'incremento in oggetto non opera *ex lege*, ma postula l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'adeguamento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo;
- la formulazione della norma non quantificando la misura esatta dell'incremento, ma fissandone un tetto massimo *“nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*, induce a ritenere indispensabile l'individuazione, da parte dell'ente, dell'entità dell'aumento da accordare e delle risorse all'uopo necessarie;
- il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, non essendo richiamato dall'art. 57quater del D.L. 124/2019, non viene in immediata rilevanza, ma continua a riguardare solo gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo *status* di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) contemplati negli articoli del titolo III, parte IV, del TUEL, ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 80 e 86 espressamente esclusi dalla medesima disposizione;
- in merito alla possibilità di parametrare, in forza del comma 8bis, l'indennità dell'assessore a quella incrementata del sindaco (principio recepito dall'art. 3, comma 6, del DM n. 119/2000), il Collegio osserva come la norma, in linea con la volontà di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche e di stimolarne l'esercizio in situazioni di particolare gravosità del ruolo e delle responsabilità per effetto di limitate disponibilità finanziarie ed organizzative, sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei

comuni fino a 3.000 abitanti; d'altra parte la formulazione del comma 8bis lascia fermo l'impianto del comma 8, per effetto del quale la misura delle indennità degli amministratori è determinata dal più volte richiamato DM n. 119/2000 che all'art. 12 prevede come: "Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione", tra cui potrebbe rientrare proprio il caso specifico in oggetto;

RITENUTO, per quanto premesso, di prendere atto dell'adeguamento dell'indennità di funzione del Sindaco, nei termini di cui all'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 come di seguito indicato:

- **indennità di funzione per il Sindaco dei comuni 3.001-5.000 abitanti: € 1.952,21** (pari alla misura base di € 2.169,12 così come previsto nella tabella A del DM 119/2000 al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005)
- **valore definito ai sensi del c. 8bis, dell'articolo 82, del D.Lgs. n. 267/2000: € 1.659,38** (pari all'85% di € 1.952,21)
- + **maggiorazione del 3% (art. 2, comma 1, lettera b, del DM n. 119/2000): € 49,78** in quanto la percentuale di Entrate proprie (Titoli 1 e 3 = € 1.679.004,77) rispetto al Totale delle Entrate Correnti (€ 1.872.288,81), pari a 89,68 come risulta dall'ultimo conto del bilancio approvato (Esercizio Finanziario 2018) è superiore alla media regionale per la fascia demografica di appartenenza, cioè 33,00%, come indicato in tabella B del DM 119/2000;
- + **maggiorazione del 2% (art. 2, comma 1, lettera c, del DM n. 119/2000): € 33,19** in quanto la spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato (Esercizio Finanziario 2018 = € 1.645.561,93) pari a € 825,26 è superiore alla media regionale per fascia demografica di appartenenza e cioè € 557,21% come indicato in tabella C del DM 119/2000;

= **misura dell'indennità mensile lorda spettante al sindaco: € 1.742,35**

CONSIDERATO, sulla scorta della suddetta normativa, che l'adeguamento dell'indennità di funzione del Sindaco avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione del presente atto (01-06-2020), così come l'integrazione dell'indennità di fine mandato prevista dal comma 8, lettera f), dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di confermare, in attesa di chiarimenti ministeriali circa la possibilità di estendere in via analogica tali aumenti anche ai componenti degli organi esecutivi ed ai consiglieri comunali, l'indennità di funzione degli altri componenti della Giunta Comunale fissata con determinazione n. 94 del 19-06-2019 ed in particolare:

- **€ 273,31 - Vicesindaco** (20% di € 1.366,55 calcolato sull'importo base di € 1.446,08, come definito in tabella A del D.M. n.199/2000 oltre agli incrementi di cui all'art. 2, lettere b) e c), del suddetto Decreto ed al netto della riduzione del 10%);
- **€ 204,98 - Assessore** (15% di € 1.366,55 calcolato sull'importo base di € 1.446,08, come definito in tabella A del D.M. n.199/2000 oltre agli incrementi di cui all'art. 2, lettere b) e c), del suddetto Decreto ed al netto della riduzione del 10%);

QUANTIFICATO l'onere annuale derivante dall'adozione del presente atto in € 4.885,40 (oltre € 415,26 per Irap) di cui 4.509,60 (€ 383,3 per Irap) per adeguamento indennità di funzione del Sindaco, mentre € 375,80 (€ 31,94 perIrap) per integrazione dell'indennità di fine mandato prevista dal comma 8, lettera f), dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

RIBADITO che l'art. 57-quater del D.L. n. 124/19, al comma 2, per l'applicazione del comma 1, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo del Ministero degli Interni, con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'adeguamento dell'indennità in oggetto e che, per gli enti fra i 1.001 e i 3.000 abitanti tale finanziamento corrisponderebbe a presunti € 2.366,97;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 23 del 05-05-2020 con cui sono state affidate le risorse del Bilancio 2020-2022 ai Responsabili di Settore e dato atto che la relativa spesa trova copertura negli appositi stanziamenti 2020 (da giugno) - 2021 - 2022 degli interventi U 1.03.02.01.001 (cap. 1130/80 per Indennità di funzione spettante al Sindaco), U 1.10.01.09.999 (cap. 1130/80 per Accantonamento indennità di fine mandato al Sindaco) e U 1.02.01.01.001 (cap. 1171/442 per Irap);

PRECISATO che non sussiste l'obbligo di astensione per il Sindaco nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto come precisato dal Ministero dell'interno con Circolare n. 5/2000 *“si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica, e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono «munera publica» e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli”*;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI: il T.U. 18 agosto 2000, n. 267; lo Statuto comunale; il Regolamento di contabilità;

PROPONE

la premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di rideterminare in € 1.742,35, in attuazione dell'art. 57-quater, del D.L. n. 124/2019 (convertito con modificazioni nella Legge n. 157 del 19-12-2019), l'indennità di funzione mensile spettante al Sindaco ai sensi dell'art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, con decorrenza 1° giugno 2020;
2. di confermare, in attesa di chiarimenti ministeriali circa la possibilità di estendere in via analogica tali aumenti anche ai componenti degli organi esecutivi ed ai consiglieri comunali, l'indennità di funzione degli altri componenti della Giunta Comunale fissata con determinazione n. 94 del 19-06-2019 ed in particolare: **€ 273,31 - Vicesindaco** ed **€ 204,98 - Assessore**;

3. di quantificare l'onere annuale derivante dall'adozione del presente atto in € 4.885,40 (oltre € 415,26 per Irap) di cui 4.509,60 (€ 383,3 per Irap) per adeguamento indennità di funzione del Sindaco, mentre € 375,80 (€ 31,94 per Irap) per integrazione dell'indennità di fine mandato prevista dal comma 8, lettera f), dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 dando atto che la relativa spesa trova copertura negli appositi stanziamenti del Bilancio 2020 (da giugno) - 2021 - 2022 agli interventi U 1.03.02.01.001 (cap. 1130/80 per Indennità di funzione spettante al Sindaco), U 1.10.01.09.999 (cap. 1130/80 per Accantonamento indennità di fine mandato al Sindaco) e U 1.02.01.01.001 (cap. 1171/442 per Irap);
4. di dare atto che come stabilito al comma 2, dell'art. 57-quater, del D.L. n. 124/19, per l'applicazione del comma 1 dello stesso articolo, è prevista l'istituzione di un apposito fondo del Ministero degli Interni, con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'adeguamento dell'indennità in oggetto e che, per gli enti fra i 1.001 e i 3.000 abitanti tale finanziamento corrisponderebbe a presunti € 2.366,97;
5. di dare atto, altresì, che le indennità di funzione non sono soggette all'obbligo di invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, secondo l'interpretazione della norma fornita la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG;
6. di demandare a un successivo atto l'adozione di eventuali modifiche agli importi da corrispondere ai consiglieri comunali ed ai componenti degli organi esecutivi, nelle more dei chiarimenti ministeriali circa la possibilità di estendere in via analogica tali aumenti anche a detti soggetti;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Interno, per opportuna conoscenza, in ordine al previsto concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità e l'inserimento nell'apposito fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Mef e previa intesa presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali;
8. di demandare ai Responsabili dei Settori competenti gli atti necessari all'esecuzione del presente atto;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore I - Amministrativo, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SETTORE I - AMMINISTRATIVO
(F.to Francesca Giovagnoli)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO

(F.to Esmeralda Forlani)

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere propria la suesposta proposta che qui si intende in ogni sua parte riportata.

Dopo di che,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza

Visto l'art. 134, comma 4 ,del D. Lgs 267/2000;

Con votazione separata, unanime e palese,

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 28

Data Delibera 25/05/2020

OGGETTO

ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57/QUARTER, COMMA 1, DEL D.L. N. 24/2019, DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 82 DEL TUEELL. DECORRENZA 01.06.2020.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 25/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I <i>F.to Francesca Giovagnoli</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 25/05/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO <i>F.to Esmeralda Forlani</i>

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Luciano Arcangeli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **04/06/2020** al **19/06/2020**.

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura.
- Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Macerata Feltria, li 04/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, li 04/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Si certifica che la presente deliberazione:

- DIVENTERA' ESECUTIVA** trascorsi **10 giorni dall'ultimo di pubblicazione** (ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, li 04/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

- E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, li 04/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti
